



TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0327

L'approccio dell'UE alla politica in materia di imposta sulle società in un contesto internazionale in rapida evoluzione

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2026 sull'approccio dell'UE alla politica in materia di imposta sulle società in un contesto internazionale in rapida evoluzione (2025/2210(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4 e gli articoli da 63 a 66 relativi ai principi del mercato interno e della libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone, nonché gli articoli 113, 114 e 115,
- vista la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione¹ ("direttiva sul secondo pilastro"),
- vista la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno² ("direttiva anti-elusione" o "ATAD"),
- vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE³ ("direttiva relativa alla cooperazione amministrativa" o "DAC"),
- vista la direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi⁴ ("direttiva sulle società madri e figlie"),
- vista la direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri⁵ ("direttiva sulle fusioni"),

¹ GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj>.

² GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1164/oj>.

³ GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj>.

⁴ GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/96/oj>.

⁵ GU L 310 del 25.11.2009, pag. 34, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/133/oj>.

- vista la direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali⁶ ("direttiva sulla comunicazione paese per paese"),
- visto l'invito pubblicato dalla Commissione nel febbraio 2026 a presentare contributi nel contesto della valutazione d'impatto relativa all'omnibus sulla fiscalità,
- vista la proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 2003/49/CE, 2009/133/CE, 2011/96/UE, (UE) 2016/1164, (UE) 2017/1852, (UE) 2025/50 del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione del quadro unionale per l'imposizione diretta e il sostegno alla crescita e alla competitività dell'UE, presentata dalla Commissione il 24 giugno 2026 (COM(2026)0560),
- vista la proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, presentata dalla Commissione il 24 giugno 2026 (COM(2026)0308),
- vista la proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT), presentata dalla Commissione il 12 settembre 2023 (COM(2023)0532),
- vista la comunicazione della Commissione del 12 gennaio 2026 dal titolo "L'accordo quadro inclusivo dell'OCSE in materia di porti sicuri e la direttiva sul secondo pilastro"⁷,
- viste le relazioni finali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e del G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), approvate nel 2015,
- visti le relazioni dell'OCSE sui programmi del primo e del secondo pilastro, adottate dal quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS il 14 ottobre 2020, e i risultati dell'analisi economica e della valutazione d'impatto dell'OCSE, del 12 ottobre 2020, dal titolo "Tax Challenges Arising from Digitalisation – Economic Impact Assessment" (Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione – Valutazione dell'impatto economico),
- vista la dichiarazione del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS dell'8 ottobre 2021 su una soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia,
- viste le norme tipo del secondo pilastro del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, del 20 dicembre 2021, per l'attuazione a livello nazionale di un'imposta minima globale del 15 %,
- vista la relazione del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS del 5 gennaio 2026 dal titolo "Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), Side-by-Side Package" (Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia – Norme tipo globali di lotta contro l'erosione della base imponibile (secondo pilastro), pacchetto "side-by-side"),

⁶ GU L 429 dell'1.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2021/2101/oj>.

⁷ GU C, C/2026/253, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2026/253/oj>.

- vista la comunicazione della Commissione del 21 marzo 2018 sui nuovi requisiti contro l'elusione fiscale nella legislazione dell'UE che disciplina in particolare le operazioni di finanziamento e d'investimento (C(2018)1756),
- vista la comunicazione della Commissione del 18 maggio 2021 dal titolo "Tassazione delle imprese per il XXI secolo" (COM(2021)0251),
- viste le conclusioni del Consiglio dell'11 marzo 2025 su un programma di semplificazione e riordino fiscali che contribuisca alla competitività dell'UE,
- vista la legislazione nazionale degli Stati Uniti, in particolare la legge sugli sgravi fiscali e l'occupazione (Tax Cuts and Jobs Act) del 22 dicembre 2017, che ha introdotto nella legislazione fiscale nazionale degli Stati Uniti il concetto di reddito da beni immateriali a bassa tassazione a livello globale (GILTI), recentemente ribattezzato reddito imponibile netto delle società controllate estere (NCTI) per gli esercizi fiscali che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2025,
- viste la dichiarazione dei leader del G20 di Rio de Janeiro del 19 novembre 2024 e la dichiarazione ministeriale del G20 di Rio de Janeiro del 25 luglio 2024 sulla cooperazione fiscale internazionale,
- vista la dichiarazione del G7 del 28 giugno 2025 sull'imposta minima globale,
- viste la risoluzione 78/230 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 22 dicembre 2023 e la risoluzione 79/235 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 24 dicembre 2024 sulla promozione di una cooperazione fiscale internazionale inclusiva ed efficace in seno alle Nazioni Unite,
- vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sulla riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo "Codice di condotta")⁸,
- vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2022 sull'impatto delle riforme fiscali nazionali sull'economia dell'UE⁹,
- vista la sua risoluzione del 10 marzo 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (seguito dato dal PE al piano d'azione della Commissione di luglio e alle sue 25 iniziative nel settore dell'IVA, delle imprese e della tassazione individuale)¹⁰,
- vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2023 su un'ulteriore riforma delle norme in materia di tassazione delle imprese¹¹,
- vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2025 sul ruolo della semplicità delle norme fiscali e della frammentazione fiscale nella competitività europea¹²,
- vista la relazione di Enrico Letta dell'aprile 2024 dal titolo "Much more than a market"

⁸ GU C 132 del 24.3.2022, pag. 167.

⁹ GU C 342 del 6.9.2022, pag. 14.

¹⁰ GU C 347 del 9.9.2022, pag. 211.

¹¹ GU C, C/2024/4165, 2.8.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/4165/oj>.

¹² GU C, C/2026/1527, 15.4.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2026/1527/oj>.

(Molto più di un mercato),

- vista la relazione di Mario Draghi del 9 settembre 2024 dal titolo "The future of European competitiveness" (Il futuro della competitività europea),
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0238/2026),
- A. considerando che la fiscalità è un fattore significativo per la competitività globale delle imprese dell'UE; che una tassazione delle imprese equa, efficiente, prevedibile e semplice contribuisce in modo sostanziale a creare condizioni di parità, a garantire la crescita economica a lungo termine, a incoraggiare gli investimenti, a rafforzare la coesione sociale e posti di lavoro di qualità e a fornire agli Stati membri risorse sufficienti e stabili per soddisfare le loro esigenze di spesa;
- B. considerando che l'imposizione diretta rimane una competenza nazionale degli Stati membri, mentre la tassazione internazionale delle imprese è disciplinata da una complessa serie di trattati bilaterali volti a evitare la doppia imposizione e a prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, noti come accordi contro la doppia imposizione, nonché da strumenti multilaterali intesi a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili e da direttive dell'UE sulla lotta all'elusione fiscale (ATAD) e sul rafforzamento della cooperazione amministrativa (DAC);
- C. considerando che una quota sostanziale della ricchezza è concentrata nel patrimonio e negli utili delle imprese; che la maggioranza delle imprese agisce in qualità di soggetti aziendali responsabili, fornendo un'importante quota del gettito fiscale, promuovendo l'innovazione e sostenendo il modello sociale europeo attraverso la creazione di posti di lavoro;
- D. considerando che le pratiche fiscali abusive, come l'evasione e l'elusione fiscali delle imprese, compromettono l'equità fiscale e hanno un notevole impatto distributivo, spostando l'onere fiscale sulla forza lavoro, sulle piccole e medie imprese (PMI) e sulle famiglie, e riducono le entrate pubbliche, indebolendo in tal modo il finanziamento dei servizi pubblici essenziali e minando la fiducia nell'equità del sistema fiscale; che, secondo le stime dell'OCSE, le perdite globali di gettito dovute all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili sono comprese tra 100 e 240 miliardi di USD all'anno, pari a circa il 4-10 % del gettito globale dell'imposta sul reddito delle società, il che si traduce in perdite considerevoli per i bilanci degli Stati membri; che tali perdite sono spesso una conseguenza dell'assenza di coordinamento tra i sistemi fiscali nazionali e della complessità delle norme internazionali;
- E. considerando che, secondo l'Osservatorio fiscale internazionale, nell'Unione europea l'aliquota effettiva d'imposta delle società multinazionali è diminuita di 2,7 punti percentuali tra il 2014 e il 2022¹³; che le PMI, che generalmente operano principalmente

¹³ Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 sulla riforma dell'elenco dei paradisi fiscali; risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sulla riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo "Codice di condotta").

a livello nazionale, possono trovarsi in una situazione di svantaggio competitivo rispetto alle imprese multinazionali, che possono sfruttare le opportunità di pianificazione fiscale transfrontaliera;

- F. considerando che l'attività economica è sempre meno dipendente dalla presenza fisica grazie all'espansione dell'economia digitale e dei modelli imprenditoriali digitalizzati, il che, insieme al mutare delle caratteristiche dell'economia digitale, ha portato a un disallineamento tra il luogo in cui gli utili sono generati e il luogo in cui sono tassati;
- G. considerando che la soluzione a due pilastri del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS mira a modernizzare le norme fiscali internazionali in risposta alla digitalizzazione e alla globalizzazione attraverso la ridistribuzione dei diritti di imposizione alle giurisdizioni di mercato (primo pilastro) e l'introduzione di un'aliquota effettiva d'imposta minima globale sulle società del 15 % (secondo pilastro);
- H. considerando che i negoziati sul primo pilastro hanno subito una battuta d'arresto a livello internazionale; che, in tale contesto, diversi Stati membri hanno introdotto o mantenuto imposte sui servizi digitali a livello nazionale, che rappresentano flussi di entrate per gli Stati membri in assenza di un accordo globale; che il secondo pilastro è stato attuato in tutto o in parte da circa un terzo delle 148 giurisdizioni che partecipano al quadro inclusivo dell'OCSE/G20, mentre alcuni Stati membri lo hanno attuato pienamente attraverso la direttiva sul secondo pilastro;
- I. considerando che, su iniziativa degli Stati Uniti, nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS è stato raggiunto un accordo su un approccio parallelo ("side-by-side"), che approva le specificità degli Stati Uniti e che prevede l'applicazione coordinata e simultanea di diversi regimi di imposizione minima; che nel gennaio 2026 al sistema NCTI degli Stati Uniti è stato concesso lo status di porto sicuro nell'ambito dell'approccio "side-by-side", come riconosciuto dalla Commissione nella sua comunicazione del 12 gennaio 2026; che l'approccio "side-by-side" esenta le imprese multinazionali con sede negli Stati Uniti dalla piena applicazione delle norme del secondo pilastro; che nel febbraio 2026 il Brasile ha chiesto lo status di porto sicuro nell'ambito dell'approccio "side-by-side";
- J. considerando che né l'OCSE né la Commissione hanno pubblicato studi o stime sull'impatto economico dell'approccio "side-by-side"; che il quadro inclusivo dell'OCSE prevede un processo formale di revisione tra pari che dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2026, mentre la valutazione e la revisione approfondite e formali del pacchetto del secondo pilastro dovrebbero concludersi entro il 2029;
- K. considerando che l'attuale contesto internazionale è sempre più caratterizzato dalla concorrenza geopolitica, da misure politiche unilaterali e da una crescente frammentazione dell'ordine multilaterale basato su regole;
- L. considerando che recenti relazioni dell'UE pongono l'accento sull'importanza della semplificazione dell'amministrazione fiscale, del riordino delle norme fiscali, di un'applicazione armonizzata ed efficace e di incentivi fiscali efficienti in termini di costi in quanto strumenti chiave per ripristinare e rafforzare la competitività dell'UE, sostenere gli investimenti e ridurre gli oneri amministrativi;
- M. considerando che sono in corso negoziati sulla convenzione quadro delle Nazioni Unite

sulla cooperazione fiscale internazionale e che il testo finale della convenzione e dei due protocolli dovrebbe essere finalizzato entro il 2027;

Competitività nella fiscalità internazionale

1. sottolinea che il rafforzamento della competitività dell'UE, sostenuto dalla transizione verso l'energia pulita e dalla transizione digitale, rappresenta una delle principali priorità dell'UE; ricorda che per attrarre investimenti servono un contesto fiscale stabile, prevedibile, attrattivo e trasparente incentrato sulla promozione della crescita, un onere amministrativo proporzionato e un'amministrazione fiscale efficiente, assicurando nel contempo il rispetto della flessibilità degli Stati membri di adattare i propri sistemi fiscali alle condizioni economiche nazionali;
2. sottolinea che le divergenze e la frammentazione che caratterizzano le norme in materia di imposta sulle società, in particolare per quanto concerne le ritenute alla fonte e le compensazioni delle perdite, sono tra le ragioni per cui le imprese dell'UE devono far fronte a una complessità e a costi più elevati quando si espandono a livello transfrontaliero, raccolgono capitali o strutturano gli investimenti all'interno del mercato unico; ritiene che procedure meno frammentate in materia di imposta sulle società e definizioni e norme comuni potrebbero apportare dei vantaggi, in quanto permetterebbero alle imprese di svolgere più facilmente attività di investimento in un altro Stato membro dell'UE, contribuendo nel contempo a limitare l'evasione e l'elusione fiscali;
3. accoglie con favore gli sforzi internazionali, come quelli intrapresi dall'OCSE, volti a fermare la corsa al ribasso e a creare una maggiore parità di condizioni stabilendo una soglia minima globale per gli obblighi fiscali delle imprese multinazionali attraverso un'aliquota effettiva d'imposta minima; ritiene inoltre che tali risultati siano fondamentali per garantire una tassazione equa e ridurre le pratiche fiscali dannose;
4. deplora che l'attuazione globale del secondo pilastro rimanga incompleta e che importanti economie come la Cina e l'India non abbiano attuato la riforma; è del parere che la coesistenza del secondo pilastro con regimi nazionali di imposizione minima paralleli, come il regime NCTI degli Stati Uniti e altri regimi nazionali che possono ottenere lo status di porto sicuro nell'ambito dell'approccio "side-by-side", indebolisca l'applicazione globale, porti alla frammentazione e dia luogo a uno spazio di politica fiscale ancora più complesso, contrariamente al sistema previsto, che trae il suo valore da un'applicazione universale e coerente; ritiene pertanto che l'UE dovrebbe valutare e promuovere approcci volti a favorire l'attuazione globale, tra cui misure mirate di semplificazione amministrativa, lo sviluppo delle capacità e l'assistenza;
5. esprime preoccupazione per gli effetti generali dell'approccio "side-by-side"; osserva che, sebbene miri a offrire stabilità normativa, l'accordo rischia di compromettere la parità di condizioni e di rilanciare le pratiche fiscali societarie dannose che il quadro del secondo pilastro era stato concepito per limitare; invita l'OCSE a individuare e analizzare qualsiasi regresso rispetto agli obiettivi del quadro del secondo pilastro;
6. osserva con preoccupazione che le notevoli differenze strutturali tra il regime NCTI degli Stati Uniti e il secondo pilastro si traducono in aliquote effettive d'imposta e obblighi di comunicazione diversi tra le giurisdizioni, che svantaggiano le imprese multinazionali che hanno sede nell'UE e operano negli Stati Uniti; rileva inoltre che, in

virtù dell'approccio "side-by-side", le imprese multinazionali con sede negli Stati Uniti sono tecnicamente esentate dalla maggior parte degli obblighi del secondo pilastro, il che pone le imprese europee in una situazione di svantaggio competitivo;

7. invita pertanto la Commissione ad analizzare con urgenza l'impatto dell'approccio "side-by-side" e a riferire al riguardo, tra l'altro per quanto concerne le possibili perdite di gettito subite dagli Stati membri, con particolare riferimento all'introduzione di un nuovo porto sicuro mirato per gli incentivi fiscali basati sulla sostanza nel quadro del secondo pilastro e alle norme in materia di combinazione, nonché a proporre soluzioni su come correggere gli squilibri strutturali creati dall'approccio "side-by-side" al fine di proteggere le entrate pubbliche e garantire condizioni di parità per le imprese europee e la competitività globale dell'UE, salvaguardando nel contempo l'integrità del quadro in materia di imposta minima globale e riconoscendo il principio di sussidiarietà; invita la Commissione a tenere sempre conto della competitività economica dell'UE e a provvedere affinché le sue proposte rafforzino l'attrattiva economica dell'UE;
8. invita la Commissione a utilizzare appieno gli strumenti atti a contrastare i vantaggi fiscali anticoncorrenziali che danneggiano le imprese europee, compresi gli aiuti di Stato e le misure antisovvenzioni; ricorda la necessità di ritornare a un quadro in materia di aiuti di Stato che garantisca altresì condizioni di parità nel settore fiscale;
9. sottolinea che incentivi fiscali ben concepiti, mirati e basati su dati concreti, che promuovano la ricerca e l'innovazione e il reinvestimento dei profitti, possono contribuire alla competitività, alla crescita e alla formazione di capitale a lungo termine; esorta la Commissione e gli Stati membri a sviluppare e utilizzare strumenti fiscali conformi alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato per attrarre e mantenere attività ad alto valore aggiunto all'interno dell'Unione; sottolinea che l'attuazione del secondo pilastro non dovrebbe penalizzare i legittimi incentivi fiscali nazionali a favore dell'innovazione e della ricerca e sviluppo (R&S), come i premi per la ricerca; evidenzia altresì che i regimi di incentivi fiscali per la R&S dovrebbero includere solidi meccanismi anti-elusione e disposizioni in materia di condizionalità e garantire un buon rapporto costi-benefici attraverso una valutazione regolare e rigorosa, basata su dati trasparenti e di alta qualità a livello di impresa;
10. raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di garantire che l'accesso agli strumenti di finanziamento, ai programmi di ricerca e innovazione e alle opportunità di appalti pubblici dell'UE sia subordinato a una presenza fiscale sostanziale, in particolare attraverso l'attuazione dei principi di buona governance fiscale e il rispetto del diritto dell'Unione;
11. invita la Commissione a elaborare una relazione annuale sulle differenze delle aliquote effettive d'imposta tra le imprese multinazionali dell'Unione e dei paesi terzi operanti nel mercato unico, che ne valuti l'impatto sulla competitività, sugli investimenti e sulle entrate pubbliche degli Stati membri, e a proporre misure correttive, ove necessario;

Necessità di semplificare, rendere trasparente e chiarire la normativa dell'UE

12. osserva in generale che le norme fiscali internazionali dovrebbero mirare a garantire una maggiore certezza del diritto, stabilità amministrativa e semplicità, in modo da ridurre gli oneri di conformità evitando la sovrapposizione degli obblighi di comunicazione;

13. osserva con preoccupazione che l'attuazione del secondo pilastro impone nuovi oneri amministrativi e notevoli costi a tantum alle imprese contribuenti che rientrano nel suo ambito di applicazione, in quanto la concezione del secondo pilastro ha introdotto un livello contabile distinto e oneroso negli obblighi di comunicazione ai fini del calcolo delle imposte minime globali; deplora che l'approccio "side-by-side" aumenti ulteriormente la complessità giuridica e amministrativa come pure i costi di conformità per le imprese multinazionali con sede nell'UE che operano negli Stati Uniti, mentre protegge le imprese con sede negli Stati Uniti da elementi essenziali del quadro del secondo pilastro dell'OCSE;
14. accoglie con favore gli sforzi dell'OCSE volti a introdurre percorsi semplificati e invita gli Stati membri e la Commissione a vagliare ulteriori opportunità di semplificazione in seno all'OCSE, ad esempio razionalizzando gli obblighi di comunicazione che si sovrappongono o introducendo porti sicuri, salvaguardando nel contempo l'efficacia del secondo pilastro; sottolinea che tali misure sono ancora più importanti negli Stati membri in cui gli oneri amministrativi gravanti sull'amministrazione fiscale in relazione all'attuazione del secondo pilastro possono superare le entrate;
15. prende atto della proposta della Commissione relativa al pacchetto di semplificazione fiscale, che comprende misure volte a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese multinazionali rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva sul secondo pilastro; invita gli Stati membri a compiere rapidi progressi nel settore della semplificazione fiscale procedendo a un riesame degli obblighi di comunicazione e delle misure anti-elusione che si sovrappongono nel diritto dell'UE e riducendo gli oneri amministrativi per le imprese con sede nell'UE, garantendo nel contempo che tale esercizio non si traduca in una riduzione della trasparenza fiscale o in un indebolimento delle norme anti-elusione; sottolinea altresì l'importanza di garantire che i gravosi obblighi normativi e di comunicazione destinati alle grandi imprese non siano estesi direttamente o indirettamente alle PMI;
16. rileva, in particolare, la necessità di sfruttare il processo di revisione del pacchetto omnibus sulla fiscalità per affrontare l'attuale sovrapposizione normativa e per razionalizzare e semplificare l'applicazione di norme e concetti comuni; sottolinea in particolare che la standardizzazione dei termini e dei concetti è fondamentale per semplificare la conformità, dal momento che la diversità delle interpretazioni nazionali può dar luogo a frammentazione e complessità, compromettendo in ultima analisi la parità di condizioni; ricorda a tale proposito le raccomandazioni del Parlamento di applicare il principio "una tantum" durante la revisione degli obblighi di comunicazione;
17. invita la Commissione a rivedere e adeguare la proposta BEFIT al fine di valutare e affrontare eventuali incoerenze per quanto concerne gli obblighi delle imprese multinazionali nell'ambito delle norme del secondo pilastro, in particolare il disallineamento tra la determinazione della base imponibile a norma della proposta BEFIT e quella prevista dalle norme GloBE nell'ambito del secondo pilastro, e la necessità di evitare la creazione di un quadro fiscale parallelo e fonte di sovrapposizioni che aumenti gli oneri amministrativi e di conformità per le imprese europee; deplora che la proposta BEFIT non abbia introdotto un reale consolidamento a livello dell'UE, ma piuttosto l'aggregazione e la successiva assegnazione dei risultati fiscali; sottolinea che la divergenza rispetto alle norme concordate a livello internazionale può aumentare il rischio di doppia imposizione, incertezza giuridica e controversie fiscali per le imprese

multinazionali; prende atto della mancanza di progressi in seno al Consiglio su questo fascicolo legislativo e del fatto che i negoziati rimangono bloccati; invita la Commissione a presentare, se del caso, una proposta più circoscritta basata su un approccio graduale che realizzi la semplificazione e sia pienamente compatibile con il quadro internazionale;

18. esprime preoccupazione per l'attuazione del sistema "side-by-side" quale porto sicuro a norma dell'articolo 32 della direttiva sul secondo pilastro, piuttosto che attraverso un adeguato processo legislativo;
19. osserva che gli Stati membri applicheranno la direttiva sul secondo pilastro a partire da date diverse; invita gli Stati membri a garantire il pieno recepimento della direttiva per attenuare i rischi derivanti dall'applicazione reciproca dei ruling fiscali emanati dalle amministrazioni fiscali nazionali;
20. ricorda che le misure di trasparenza fiscale, compresa la comunicazione pubblica paese per paese, contribuiscono alla concorrenza leale, rafforzano la responsabilità delle imprese e offrono maggiore certezza agli investitori; sottolinea che una maggiore trasparenza contribuisce a creare condizioni di parità all'interno del mercato unico, rafforzando l'attrattiva dell'UE in quanto meta per investimenti solidi e sostenibili;

Stato di avanzamento della lotta contro le pratiche fiscali dannose

21. valuta positivamente il contributo del secondo pilastro per quanto concerne la riduzione del numero di giurisdizioni che applicano aliquote effettive d'imposta sulle società molto basse e l'introduzione di imposte integrative domestiche minime qualificate in molte giurisdizioni, il che rappresenta un importante progresso per ridurre le possibilità di ricorso a pratiche di elusione fiscale, creare certezza a livello mondiale per le imprese contribuenti e rendere la cooperazione amministrativa più efficace; ricorda l'importanza di monitorare le forme emergenti di concorrenza fiscale dannosa, comprese quelle che potrebbero derivare dalle esclusioni integrate nel quadro del secondo pilastro e dal trattamento di taluni incentivi fiscali;
22. osserva che le perdite stimate di gettito dovute alle strategie BEPS delle imprese multinazionali rimangono sostanziali; invita la Commissione, di concerto con gli Stati membri, ad assumere un ruolo più proattivo e ambizioso nel migliorare il coordinamento delle misure antiabuso e a intensificare la cooperazione internazionale per affrontare efficacemente tale sfida e salvaguardare il gettito fiscale nazionale degli Stati membri;
23. ricorda le risoluzioni del Parlamento sulla riforma dell'elenco dei paradisi fiscali e sulla riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo "Codice di condotta"); invita il Consiglio a rilanciare le discussioni su una riforma globale del Codice di condotta e ad attuare le raccomandazioni del Parlamento¹⁴;

¹⁴ Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 sulla riforma dell'elenco dei paradisi fiscali (GU C 456 del 10.11.2021, pag. 177); risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sulla riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo "Codice di condotta") (GU C 132 del 24.3.2022, pag. 167).

24. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le misure contro i paradisi fiscali internazionali promuovendo la piena trasparenza della titolarità effettiva e sostenendo lo scambio automatico di informazioni; chiede l'introduzione di sanzioni più severe nei confronti delle giurisdizioni non cooperative;

Futuro della cooperazione internazionale in materia fiscale

25. ribadisce il suo impegno a favore dell'ordine internazionale basato su regole; sottolinea che gli strumenti messi a punto a livello internazionale rappresentano il quadro più solido sul piano strutturale e sono efficaci solo se si basano su un autentico accordo globale e sono attuati in modo efficace;
26. deplora che si sia creato un forte squilibrio della bilancia commerciale dei servizi digitali dell'UE verso altre giurisdizioni in cui i fornitori di tecnologie digitali, intelligenza artificiale e servizi cloud hanno conosciuto una rapida espansione, il che concentra il potere economico e gli utili imponibili in un numero limitato di imprese digitali multinazionali con sede al di fuori dell'Unione; sottolinea che tale squilibrio può comportare la necessità di rivedere la ridistribuzione dei diritti di imposizione; evidenzia l'importanza di portare avanti la cooperazione internazionale al fine di garantire la certezza fiscale, evitare la doppia imposizione e fornire un contesto stabile per gli investimenti, l'innovazione e la crescita economica;
27. prende atto delle preoccupazioni degli Stati Uniti riguardo alle soluzioni previste dal primo pilastro e alle imposte unilaterali sui servizi digitali; accoglie con favore l'apertura degli Stati Uniti al dialogo su tali questioni; sottolinea tuttavia che le misure unilaterali, comprese le imposte sui servizi digitali, rimangono uno strumento legittimo per gli Stati membri al fine di tutelare e preservare le rispettive basi imponibili;
28. ritiene che misure unilaterali possano provocare ritorsioni unilaterali; sottolinea che una soluzione globale alla tassazione del digitale dovrebbe basarsi su misure adottate mediante un'ampia partecipazione e attuazione a livello internazionale, riducendo in tal modo i rischi di misure di ritorsione, a condizione che tale soluzione rispetti il principio della sostanza economica; incoraggia tuttavia la Commissione a continuare a esplorare le opzioni possibili qualora non si realizzino progressi sufficienti verso una soluzione globale, prendendo in seria considerazione i potenziali effetti negativi, quali l'aumento dei prezzi al consumo e la riduzione dell'accesso alle tecnologie più recenti;
29. prende atto degli sforzi compiuti dal comitato negoziale intergovernativo delle Nazioni Unite sulla cooperazione fiscale internazionale per elaborare una convenzione quadro delle Nazioni Unite sulla cooperazione fiscale internazionale al fine di rafforzare la cooperazione fiscale internazionale, combattere l'evasione fiscale, le pratiche fiscali dannose e i flussi finanziari illeciti e garantire un'equa ripartizione dei diritti di imposizione a livello mondiale; invita gli Stati membri a continuare a partecipare in modo costruttivo a tale processo, indipendentemente dal lavoro svolto in seno all'OCSE; sottolinea che qualsiasi processo guidato dalle Nazioni Unite dovrebbe integrare l'attuale processo dell'OCSE/G20;
30. invita gli Stati membri a rafforzare il coordinamento e ad adottare una posizione forte e unitaria nei consessi multilaterali che rispecchi gli interessi dell'UE, semplifichi gli obblighi fiscali e garantisca la coerenza all'interno del quadro fiscale internazionale;

invita inoltre la Commissione ad aiutare gli Stati membri a difendere efficacemente i loro interessi in tali consessi;

◦

◦ ◦

31. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.